



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BASSO, FINA e IRTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2023**

Disposizioni in materia di contrasto e controllo della proliferazione di canidi derivanti da processi di ibridazione del lupo nonché di indennizzo e prevenzione dei danni causati alle imprese colpite

ONOREVOLI SENATORI. - Il lupo è una specie rigorosamente protetta dalla normativa internazionale (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddetta « direttiva *Habitat* », la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata e resa esecutiva dalla legge 5 agosto 1981, n. 503, cosiddetta « Convenzione di Berna ») e nazionale (legge 11 febbraio 1992, n. 157; regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997).

Su incarico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha realizzato un progetto di monitoraggio del lupo su scala nazionale i cui dati, pubblicati a maggio del 2022, hanno confermato che negli ultimi decenni la specie si è espansa naturalmente in gran parte dell'Italia. L'obiettivo di tale monitoraggio, svolto tra ottobre 2020 ed aprile 2021, era quello di fornire, attraverso i dati raccolti e la rete creata, un supporto a enti locali e parchi nazionali per una corretta conservazione del lupo e per mitigare i conflitti di questo predatore con le attività dell'uomo.

Nella campagna di campionamento, svolta da una rete di 3.000 persone, opportunamente formate e appartenenti a 20 parchi nazionali e regionali, 19 regioni e provincie autonome, 10 università e musei, 5 associazioni nazionali (AIGAE-Associazione italiana guide ambientali escursionistiche, CAI-Club alpino italiano, Legambiente, LIPU-Lega italiana protezione uccelli, WWF Italia), 34 associazioni locali, 504 reparti del Comando le unità forestali ambientali e

agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, sono stati raccolti 24.490 segni di presenza della specie.

Sulla base del monitoraggio dell'ISPRA è emerso che un numero stimato intorno ai 950 esemplari di lupi si muove nelle regioni alpine, mentre sono quasi 2.400 quelli distribuiti lungo il resto della penisola. Complessivamente in Italia si stima la presenza di circa 3.300 lupi.

Dalle analisi genetiche condotte sui campioni raccolti nell'area peninsulare sono stati identificati geneticamente 513 individui di lupo. Il 72,7 per cento non ha mostrato ai marcatori molecolari analizzati alcun segno genetico di ibridazione recente o antica con il cane domestico, l'11,7 per cento mostrava segni di ibridazione recente con il cane domestico, il 15,6 per cento hanno mostrato segni di più antica ibridazione.

In Italia, inoltre, si stimano, fonte Ministero della salute, tra i 500-700.000 cani vaganti. Un dato destinato a salire visto l'aumento esponenziale dei cani catturati e rinchiusi in strutture ad hoc.

In Europa, la potenziale ibridazione con il cane (*Canis lupus familiaris*) rappresenta una tra le principali minacce per la conservazione del lupo. L'ibridazione lupo-cane determina l'introduzione di geni non adattativi nella popolazione selvatica e può modificare l'identità genetica e, conseguentemente, l'ecologia, la morfologia, il comportamento, gli adattamenti, mettendo in pericolo il patrimonio genetico evoluto nel corso dei millenni e che ha permesso al lupo di sopravvivere e di adattarsi al mutamento delle condizioni ambientali.

La presenza di cani vaganti e di ibridi lupo-cane in molte realtà rurali sta diventando

insostenibile anche in virtù del fatto che l'eventuale predazione di bestiame non sempre viene risarcita poiché non può essere accertato con sicurezza che sia avvenuto per responsabilità del lupo. Gli stessi veterinari che vengono interpellati in caso di danno non riescono a distinguere la causa della morte degli animali in quanto non si è in grado di distinguere se l'aggressione sia imputabile al lupo, all'ibrido lupo-cane o al cane.

In totale, in riferimento al periodo 2015-2019, secondo l'ISPRA, sono stati raccolti dati relativi a 17.989 eventi di predazione accertati, per una media di circa 3.597 eventi ogni anno. L'andamento temporale degli eventi di predazione a livello nazionale ha mostrato una generale tendenza all'aumento con un numero di eventi di predazione accertati del 23,5 per cento. A seguito dei 17.989 eventi di predazione totali, sempre secondo l'ISPRA, sono stati registrati come predati un totale di 43.714 capi di bestiame, per una media di circa 8.742 capi ogni anno.

Le somme concesse a titolo di indennizzo durante il periodo 2015-2019 sono risultate in totale pari a euro 9.006.997 per una media di euro 1.801.367 annui. Gli importi erogati a titolo di indennizzo si riferiscono al 77 per cento degli eventi di predazione, poiché nel restante 23 per cento nessuna informazione era disponibile riguardo ad eventuali compensazioni economiche del danno.

Va sottolineato come non sempre tutti gli allevatori colpiti dal danno fanno richiesta di indennizzo. Ciò può essere dovuto ai lunghi tempi di attesa per l'erogazione degli indennizzi, con grandi differenze tra le diverse regioni, alla scarsità o assenza di attività di supporto e consulenza tecnica volte ad affiancare gli allevatori nel ridurre e prevenire i danni da predazione, all'inadeguatezza delle misure economiche per garantire tutti gli strumenti necessari a tal fine, compreso il lavoro supplementare necessario, alla de-

bolezza o assenza di politiche di settore incentrate a valorizzare e rendere riconoscibili al cittadino i prodotti dei medi e piccoli allevatori estensivi rispetto a prodotti industriali, motivazioni tutte che, negli anni, hanno eroso l'indispensabile relazione fiduciaria con le istituzioni preposte.

I risultati, secondo l'ISPRA, indicano però una chiara scala di priorità nel mettere in atto azioni necessarie a ridurre l'impatto del lupo, e quindi dei canidi, sul comparto zootecnico soprattutto nelle aziende con danni ingenti e cronici, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli allevatori più a rischio, ridurre le spese per indennizzi a carico delle amministrazioni e, soprattutto, prevenire il conflitto tra la conservazione del lupo e la zootecnia.

A preoccupare gli allevatori sarebbero proprio le conseguenze che le predazioni di lupi e canidi hanno sulla filiera casearia: gli animali aggrediti riducono la produzione di latte, che solitamente viene trasformato in formaggio, provocando ulteriori perdite economiche e mettendo a rischio le fragilità reattive occupazionali dell'area.

L'incremento della frequenza di attacchi da parte di lupi e canidi agli allevamenti, in molte regioni del nostro Paese, sta causando un inasprimento della tensione sociale, soprattutto tra le imprese medie e piccole e gli addetti interessati. Tale fenomeno assume quindi i connotati di una vera e propria emergenza, che sollecita l'avvio urgente di plurali iniziative da parte dello Stato e delle istituzioni pubbliche, volte a prevedere misure di prevenzione e di contrasto.

Appare quindi evidente la necessità di un intervento del legislatore che possa coniugare la difesa del lupo con il contrasto alla diffusione dei canidi, la tutela della biodiversità con la salvaguardia delle attività zootecniche e agricole.

Il presente disegno di legge si pone questo obiettivo, prevedendo sia un piano straordinario finalizzato alla sterilizzazione degli

ibridi lupo-cane, sia due fondi statali relativi al risarcimento dei danni alle imprese e alla prevenzione degli attacchi dei predatori.

Il provvedimento si compone quindi di tre articoli.

Il primo articolo è dedicato alle disposizioni concernenti il contrasto dell'ibridazione lupo-cane.

A tal fine viene istituito un apposito fondo (articolo 1, comma 1) presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con una dotazione di 5 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026, con la finalità di contrastare e prevenire con efficacia, e attraverso appositi provvedimenti di sterilizzazione, la diffusione di canidi derivanti dai processi di ibridazione del lupo, anche per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici.

Il comma 2 dispone che tali indirizzi debbano essere concretizzati nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche.

Il comma 3 sancisce il divieto di allevamento, detenzione, trasporto, commercio e vendita di ibridi lupo-cane domestico.

Il comma 4 dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 1.

Il comma 5 definisce la copertura finanziaria.

L'articolo 2 introduce un Fondo per gli indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti.

Nel dettaglio il comma 1, al fine di assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni cau-

sati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per gli indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. I danni indiretti si riferiscono ai mancati ricavi per stress da riduzione o interruzione di produzione di latte per un determinato periodo o aborti successivi all'aggressione. Per indennizzi rapidi la norma intende che le procedure amministrative per la corresponsione degli indennizzi devono concludersi, inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda richiedente.

Il comma 2 dispone che i criteri e le modalità di ripartizione di tale Fondo siano stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 3 riporta infine la copertura finanziaria.

L'articolo 3, al comma 1, dispone la creazione di un ulteriore Fondo per gli interventi di prevenzione dei danni arrecati da lupi e canidi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con una dotazione annuale di 15 milioni di euro.

Il comma 2 sancisce che con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano definite le tipologie di intervento, i criteri e le modalità di ripartizione di tale Fondo.

Il comma 3 specifica le misure di prevenzione precisando che rientrano anche quelle

relative alle attività di custodia, guardiania, e di buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.

Il comma 4 riporta la copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Disposizioni concernenti il contrasto  
dell'ibridazione lupo-cane)*

1. Al fine di contrastare e controllare con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridazione del lupo, nonché per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026, volto all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.

2. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche, i provvedimenti di cui al comma 1 devono definire:

*a)* la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e protocolli da esso validati;

*b)* l'istituzione di squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi o confidenti e urbani, comprese la cattura, la sterilizzazione e la liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza; nell'ambito di questa azione è elaborato dall'ISPRA, con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Isti-

tuto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT), il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti e urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza;

c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.

3. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare gli enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupo-cane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-ter del codice penale.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## Art. 2.

*(Fondo per gli indennizzi dei danni diretti e indiretti causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti)*

1. Al fine di assicurare indennizzi rapidi e adeguati alle produzioni zootecniche a se-

guito dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per gli indennizzi dei danni diretti e indiretti causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti, da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per « indennizzo rapido » si intende l'insieme delle procedure amministrative per la corresponsione degli indennizzi che devono concludersi, inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda richiedente.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.

### Art. 3.

*(Fondo per gli interventi di prevenzione dei danni causati da lupi e canidi)*

1. Al fine di prevenire danni alle produzioni zootecniche arrecati da lupi e canidi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per gli interventi di prevenzione dei danni causati da lupi e canidi, da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Tra le misure di prevenzione previste dal comma 1 rientrano anche le attività di monitoraggio, custodia, guardiania, recinzioni, assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.





€ 1,00